

CINQUE



Rev.

20

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

23520/09

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	ESPOSITO	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. Franco	FIANDANESE	Cons. Relatore	del 16/04/2009
2. " Margherita	TADDEI	Consigliere	SENTENZA
3. " Michele	RENZO	Consigliere	N. 1545/08 Set
4. " Domenico	CHINDEMI	Consigliere	R.G.N. 36125/08

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto nell'interesse di [redacted]
 [redacted], avverso la
 sentenza della Corte di Appello di Milano, in data
 21 giugno 2006, di conferma della sentenza del
 Tribunale di Monza, in data 10 maggio 2005;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il
 ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
 consigliere dott. Franco Fiandanese;

Udito il pubblico ministero in persona del
 sostituto procuratore generale dott. Giuseppe
 Febbraro, che ha concluso per l'inammissibilità del
 ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 21 giugno 2006, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza il 10 maggio 2005 nei confronti di [REDACTED] per il reato di ricettazione.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come unico motivo l'inosservanza di norme processuali (art. 96 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; artt. 179, comma 2 e 185 c.p.p.).

Il ricorrente lamenta di avere depositato in data 1° giugno 2005 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la decisione della Corte non sia intervenuta nei dieci giorni successivi al deposito, ma solamente in data 18 luglio 2006, notificata il 2 agosto 2006, dopo la conclusione del processo di appello. La violazione delle norme in materia comporterebbe la nullità del processo e della sentenza che lo ha concluso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Premesso che la ricostruzione delle vicende processuali poste a fondamento del motivo di



ricorso è conforme alle risultanze degli atti, questo collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, allorché l'imputato abbia presentato l'istanza di ammissione al beneficio, non è configurabile alcuna nullità per l'omessa decisione sulla richiesta da parte del giudice ai sensi dell'art. 96, comma primo, D.Lgs. n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), ove non siano state formulate censure relative a lesioni effettive e specifiche del diritto di difesa, ma sia stata evocata esclusivamente la violazione della disposizione nella sua astrattezza (Sez. VI, 18 settembre 2003, n. 46185, Lo Castro, rv. 226968; Sez. VI, 12 novembre 2004, n. 48265, Bevilacqua, rv. 230605; SEz. V, 25 novembre 2008 - 20 gennaio 2009, n. 2071, Romanelli, rv. 242357).

L'opposto indirizzo, secondo cui la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dall'art. 96, comma primo, d.P.R. 115 del 2002, comporta l'automatica nullità di tutti gli atti compiuti, per i quali era necessaria la partecipazione e l'esercizio del diritto di



difesa, a prescindere dalla dimostrazione del verificarsi di specifici pregiudizi (Sez. I, 20 aprile 2006, n. 18066, Bianchi, rv. 234443; Sez. I, 15 novembre 2005, n. 41715, Violante, rv. 232069; Sez. I, 29 maggio 2008, n. 26324, Novelli, rv. 240870) non appare condivisibile. Invero, le modifiche apportate dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, al testo originario della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, e cioè la previsione della sanzione della nullità assoluta degli atti compresi tra la scadenza del termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la data di effettiva adozione del provvedimento sull'istanza, furono finalizzate ad assicurare l'effettività del diritto di difesa, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 1 ottobre 2003, n. 304.

Ne discende che quando la effettività del diritto di difesa non risulta in concreto intaccata dal ritardo nel provvedere sulla istanza, non viene in causa la ratio della norma e tanto meno la massima sanzione processuale prevista dal legislatore del 2001. Tale conclusione appare ratificata - fermo rimanendo il principio del *tempus regit actum* - anche dal più recente intervento del legislatore



che, con la L. 24 luglio 2008, n. 125, (c.d. "pacchetto sicurezza"), al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 1, ha soppresso le parole "ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 2". Così lasciando intendere che l'omesso o il ritardato provvedimento in tema di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è tema che può eventualmente trovare tutela nelle nullità a regime intermedio, quando e se si apprezzasse una concreta lesione al diritto di assistenza tecnica dell'imputato, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2009.

L'estensore

Franco Landau

Il Presidente

